

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DEGLI UFFICI COMUNALI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE COINVOLTO NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RECUPERO EVASIONE IMU – TARI - (ART. 1 COMMA 1091 DELLA LEGGE N. 145 DEL 30/12/2018)

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento è emanato in applicazione dell'art. 1, comma 1091 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 ed ha per oggetto la costituzione di un fondo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie ed al trattamento accessorio del personale dipendente impiegato nell'attività di accertamento dell'evasione tributaria.
2. L'attribuzione degli incentivi economici al personale è finalizzata a consentire l'ottimizzazione del lavoro così da renderlo il più efficiente ed efficace possibile valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.
3. Sono soggetti interessati al presente regolamento il personale dell'Ente assegnato all'Ufficio Tributi, anche titolare di posizione organizzativa, impegnato nelle attività di controllo dell'evasione tributaria riguardante i tributi comunali.

ART. 2 ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. L'attività di controllo volta al recupero dell'evasione tributaria è quell'attività diretta al controllo e alla repressione delle omissioni, evasioni o elusioni nella presentazione delle denunce tributarie obbligatorie ed in conseguenza dei versamenti parziali o omessi, dovuti dai contribuenti nell'ambito del territorio comunale;
2. L'attività di controllo consiste nella bonifica dei dati in possesso dell'Ente e nella successiva emissione di accertamenti d'ufficio, di solleciti, di accertamenti e ingiunzioni al pagamento dei contribuenti morosi ed infine nell'emissione di ruoli coattivi.
3. Il compenso incentivante previsto dal presente Regolamento deve remunerare una produttività reale ed effettiva del personale interno, definita secondo un percorso, che parte dalla definizione degli obiettivi e si conclude con l'accertamento del grado di realizzazione degli stessi. Pertanto, all'inizio dell'esercizio vengono indicati gli obiettivi desunti dal PEG ed individuati i soggetti partecipanti alle attività di controllo. Al termine dell'esercizio il

Responsabile approva la relazione conclusiva finalizzata alla liquidazione degli incentivi dalla quale deve risultare l'attività svolta ed i risultati raggiunti.

ART. 3 COSTITUZIONE DEL FONDO

1. La costituzione del fondo è subordinata all'approvazione del Bilancio di previsione e del rendiconto di gestione entro i termini stabiliti dal testo unico Dlgs 267/2000 oppure entro i termini prorogati per legge.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi di controllo dell'evasione tributaria è istituito apposito Fondo incentivante.
3. Ai fini del calcolo del fondo si considerano le entrate oggetto di attività di accertamento dell'IMU e della TARI. Sono comprese anche le somme derivanti dall'applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso tributario quali l'accertamento con adesione e la mediazione di cui all'art. 17-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992.
4. Il fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quello di riferimento, così come risultanti dal rendiconto di gestione approvato:
 - a) Il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, comprensive di sanzioni ed interessi, relative ad atti di accertamento IMU e TARI, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento;
 - b) Il 3% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, comprensive di sanzioni ed interessi, relative ad atti di accertamento IMU e TARI dall'Ente col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento;
 - c) Il 5% delle riscossioni coattive tramite ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639, comprensive di sanzioni ed interessi e notificate direttamente dall'Ente impositore.
5. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, come sopra indicate, in sede di predisposizione del bilancio di previsione il Fondo viene calcolato applicando le percentuali, di cui al comma precedente, alle riscossioni risultanti dall'ultimo rendiconto approvato. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni, di cui al comma precedente, certificate nel bilancio consuntivo riferito all'ultimo esercizio chiuso.

ART. 4 DESTINAZIONE DEL FONDO

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 145/2018, il fondo è destinato:

- a) Per un ammontare pari al 60%, da ripartire tra i soggetti coinvolti nelle attività di controllo per il recupero dell'evasione fiscale, compreso il Responsabile anche se titolare di posizione organizzativa;
 - b) Per un ammontare pari al 40%:
 - all'acquisto di beni, servizi per il controllo, all'acquisto di software, strumentazione e tecnologie funzionali a progetti di innovazione e conseguente formazione del personale dipendente;
 - a servizi d'implementazione delle banche dati integrate per il controllo e il miglioramento della capacità di accertamento, con particolare riferimento alle strumentazioni elettroniche per i controlli;
2. Le percentuali di ripartizione, sopra indicate, potranno annualmente essere variate con motivato atto di giunta, da deliberare in sede di approvazione del piano delle performance dell'Ente.

Il fondo sarà ripartito:

- Responsabile Servizio Tributi max 35%
 - Personale Ufficio Tributi max 65%
3. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Art. 5 TRATTAMENTO ACCESSORIO

1. Si considera destinatario dell'incentivo il personale dipendente impiegato nell'attività di accertamento e controllo dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (Tari);
2. La quota del fondo destinato al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di posizione organizzative, non può superare il 15 per cento del rispettivo trattamento tabellare annuo lordo (per 13 mensilità), ed è subordinata annualmente all'approvazione del Bilancio di previsione e il rendiconto relativi all'esercizio precedente entro i termini stabiliti dalla legge;

4. Le quote di trattamento accessorio da attribuire ai dipendenti coinvolti nell'attività di recupero evasione tributaria sono quantificate sulla base delle percentuali, di cui sopra, ed erogabili solo successivamente all'approvazione del rendiconto di gestione con determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria.

ART. 6 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
2. Relativamente al primo anno di applicazione, il Fondo incentivante è alimentato con le entrate IMU e TARI riscosse (in conto competenza ed in conto residui) risultante dal rendiconto di gestione approvato ed è destinato al potenziamento delle risorse strumentali ed al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di recupero dell'evasione tributaria.